

DMZ RICORDA N. 158 DEL 07 SETTEMBRE 2021

SETTORE AGROALIMENTARE ESONERO CONTRIBUTIVO - PRIMO SEMETRE 2020 - ISTANZE SLITTANO AL 30 SETTEMBRE

Il decreto “Rilancio” aveva introdotto, per le imprese appartenenti alle filiere agrituristiche, florovivaistiche, vitivinicole apistiche, brassicole, cerealicole, nonché dell'allevamento, dell'ippicoltura, della pesca e dell'acquacoltura, l'esonero contributivo straordinario totale dal versamento della contribuzione a carico dei datori di lavoro privati per il personale occupato nel primo semestre 2020.

L'INPS, con la circolare n. 130, pubblicata il 31 agosto scorso, ha comunicato di aver aggiornato il modulo per la richiesta del beneficio, tenendo conto della norma intervenuta in tema di semplificazione delle procedure e di averlo reso nuovamente disponibile.

Ricordiamo che la procedura telematica era già stata resa disponibile nell'aprile di quest'anno e il termine entro cui gli interessati avrebbero dovuto inviare le domande era fissato, originariamente, al 12 maggio 2021.

Con questa riproposizione dell'agevolazione i datori di lavoro interessati, per presentare le istanze, avranno tempo sino al **30 settembre**.

La circolare precisa che le istanze già presentate restano comunque acquisite e sono idonee ad accedere al beneficio senza necessità di ripresentarle.

Nel caso in cui, però, ci si dovesse render conto di aver commesso degli errori, è possibile annullare la precedente domanda rinunciando al beneficio e ripresentarla secondo la procedura aggiornata.

A differenza di quanto avvenuto con l'istanza predisposta in precedenza, infatti, oggi è possibile intervenire con la modifica degli importi della contribuzione, oggetto di esonero, che vengono ripresi automaticamente dagli archivi INPS.

Il beneficio è concesso nei limiti delle risorse stanziare e, qualora si dovessero rivelare insufficienti, l'importo esonerato sarà ridotto proporzionalmente a tutta la platea dei beneficiari che saranno avvertiti via pec e dovranno restituire le somme non agevolate entro 30 giorni.

Se, invece, gli importi autorizzati si dovessero rivelare non spettanti per assenza della regolarità contributiva o poiché esercenti una attività contraddistinta da un codice Ateco non contemplato dai due decreti attuativi, dovrà essere restituita la contribuzione maggiorata delle sanzioni civili.

Lo Studio resta a completa disposizione